



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER CONFERIMENTO DI INCARICO
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome MERLANO nome MARIA CATERINA
nato/a a SMC il 26/01/1977

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 (art. 15, comma 1) e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 165/2001 (art.53 comma 14), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- o Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività oggetto dell'incarico;
- o Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali;

oppure

- o Di ricoprire il/i seguente/i incarico/incarichi o carica/cariche:

DIVULGENTE FARMACISTA presso ALISA REGIONE LIGURIA

e/o di svolgere la/le seguente/i attività professionale/i:

NOTA: ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e del vigente Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa completa è disponibile alla pagina <https://unige.it/privacy.html>

In particolare si evidenzia che il CV e il presente modulo verranno pubblicati sul sito web dell'Università degli Studi di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente", "Consulenti e collaboratori" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Data 26/01/2021

Firma

Contratto Prot. N. 1097 del 24.02.2021

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Contratto di diritto privato (prestazione professionale) per il conferimento di incarico retribuito di insegnamento *integrativo* di insegnamento ufficiale ai sensi dell'art. 23 comma 2, Legge 240 del 30/12/2010

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - C.F./ P.IVA 00754150100, rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Silvia Schenone, nata a Genova il 4.09.1962, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Farmacia (DIFAR) domiciliata per la sua carica presso l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Farmacia, Viale Cembrano 4, 16148 Genova

e

la Dott.ssa Maria Caterina Merlano, nata a S.Margherita Ligure (Ge) il 06.09.1977, residente a Genova in Via Ceccardi n.3/14 - CAP 16121; Codice fiscale MRLMCT77P46I225T, - di seguito "Docente",

VISTI

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23, comma 2;
- il "Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione", emanato dall'Università degli Studi di Genova con D.R. n.444 del 28.03.2013

PREMESSO

- che, nella seduta del 18.12.2020, il Consiglio Unico dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in C.T.F. (C.U.L.M.) ha rilevato la necessità di svolgere un corso *integrativo* specifico, nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Farmacia – a.a. 2020/2021 all'interno dell'insegnamento ufficiale "Farmacovigilanza" come meglio descritto all'art. 2;
- che il Consiglio di Dipartimento di Farmacia, nella seduta del 18.12.2020 ha valutato positivamente la proposta del C.U.L.M., ed ha deliberato l'emanazione del bando di procedura comparativa pubblica ed il relativo compenso;
- che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in data 21.12.2020 è stato pubblicato il bando n. 5267 di procedura comparativa pubblica presso l'Albo dell'Università;
- che nei termini previsti dal bando è pervenuta solo la istanza della Dott.ssa Maria Caterina Merlano, corredata di curriculum;
- che, nella seduta del 22.02.2021 il Consiglio di Dipartimento DIFAR ha riconosciuto idonei a tale incarico i titoli e le competenze della Dott.ssa Maria Caterina Merlano ed ha deliberato la stipula di un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico di insegnamento integrativo, a titolo retribuito ai sensi dell'art. 23 comma 2 Legge 240 del 30/12/2010, alla Dott.ssa Maria Caterina Merlano,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – RECEPIMENTO PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ E NATURA DEL RAPPORTO

L'Università affida al "Docente", che accetta un incarico individuale di collaborazione (prestazione professionale), avente per oggetto: attività di docenza nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Farmacia – a.a. 2020/2021.

In particolare, il "Docente" svolgerà attività di docenza nell'ambito del suddetto Corso di laurea magistrale per il seguente insegnamento *integrativo*:

Insegnamento: "La gestione della Farmacovigilanza sul territorio regionale e nazionale"

Integrativo dell'insegnamento ufficiale di: Farmacovigilanza

Ore assegnate: 4

Anno di Corso: IV

Semestre: 2°

Il presente contratto stipulato ai sensi dell'art. 23 c. 2 della Legge 240/2010 non dà luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli dell'Università.

Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito Web dell'Ateneo e il correlato incarico ha durata pari a **n. 4 ore** da svolgersi all'interno del corso, nel 2° semestre dell'a.a. 2020/2021 ovvero nel periodo compreso tra il 1.03.2021 ed il 18.06.2021.

Per quanto non espressamente indicato, il contratto viene regolato dall'art. 23 comma 2 della Legge 240/2010 e dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Farmacia.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo lordo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del collaboratore, viene determinato in **euro 200,00 (Euro duecento)** al quale saranno aggiunti l'IVA e la cassa/rivalsa previdenziale qualora dovuti, e dal quale verrà dedotta la ritenuta fiscale prevista a norma di legge. Il corrispettivo verrà versato in un'unica soluzione, al termine della prestazione come da art. 3 del presente contratto, previa consegna della relazione finale e del registro sull'attività svolta.

La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Farmacia.

Art. 5 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione dovrà essere eseguita dal Docente nelle ore stabilite, nelle aule di pertinenza del Dipartimento di Farmacia e/o della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

Il Docente è tenuto ad osservare quanto specificato all'art.9 del "Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di

specializzazione", reperibile all'indirizzo internet:

https://unige.it/regolamenti/concorsi/documents/regolamento_att_didattica.pdf, di cui dichiara di aver preso visione.

Il Docente è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, reperibile all'indirizzo internet:

https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf, di cui dichiara di aver preso visione.

Art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 7 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DIVIETO CONCORRENZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. E' fatto divieto al Collaboratore di svolgere attività in concorrenza con quelle della Struttura.

ART. 8 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali del trattatista avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice privacy ancora applicabile, ove compatibile), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.

Qualora i dati forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, il sottoscritto/la sottoscritta autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Genova, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.


ART. 11 - CLAUSOLA DI RINVIO

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 409, numero 3, C.p.C.; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis), DPR. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

ART. 12 - REGISTRAZIONE


Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Genova, 24 febbraio 2021



26/2
2021

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Sivia Schenone




La Collaboratrice
Dott.ssa Maria Caterina Merlano



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 3, 5, 7, 9, 10 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Silvia Schenone




La Collaboratrice
Dott.ssa Maria Caterina Merlano



Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza ed istruzioni

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara, altresì, di aver preso visione dell'“Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza e relative istruzioni”, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>

La Collaboratrice
Dott.ssa Maria Caterina Merlano



26/2/2021